

# Verifiche straordinarie

Il DPR 162/99 tratta anche, all'articolo 14, delle verifiche straordinarie, che sono effettuate dagli stessi soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche.

Occorre far eseguire la verifica straordinaria su un ascensore in **tre diversi casi**:

1. a seguito di **verbale di verifica periodica con esito negativo**, per poter consentire la rimessa in esercizio dell'impianto fermato dal Comune;

2. in caso di **incidenti di notevole importanza**, anche se non sono seguiti da infortunio, quando il proprietario o il suo legale rappresentante devono darne immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto;

3. a seguito di **modifiche significative apportate all'ascensore**, più precisamente nei seguenti casi di:

- cambiamento della velocità

- cambiamento della portata

- cambiamento della corsa

- cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico

- sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

In tutti questi casi il proprietario deve incaricare l'ente autorizzato ad effettuare la verifica e potrà far rimettere in esercizio l'impianto solo se l'ente emette un verbale con esito positivo; i costi della verifica sono a suo carico.

Fonte: Anacam